



Comune di Mira
Città d'Arte

*Settore Gestione del Territorio
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
e Attività Economiche*

**REGOLAMENTO PER L'APERTURA DELLE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI DA GIOCO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.02.2011;
Modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26.11.2015
Modifiche ed integrazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.6.2016*

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - OBIETTIVI

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - LICENZE D'ESERCIZIO E SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INZIO ATTIVITA'

ART. 5 - REQUISITI MORALI

ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

CAPO II - SALE GIOCHI

ART. 8 - APERTURA DI SALE GIOCHI

ART. 9 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 10 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

ART. 11 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

ART. 12 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 13 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE

ART. 14 - ORARI

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 15 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 16 - Omissis

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 17 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 18 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

ART. 19 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 20 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 21 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 21 BIS - MARCHIO "BAR NO SLOT"

ART. 21 TER - FISCALITA'

CAPO V - SANZIONI

ART. 22 - SANZIONI

CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 23 - DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

ART. 2 OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., r. d. 18.6.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, r. d. 6.5.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 05.08.2011, e delle altre norme eventualmente emanate in futuro.

2. Il Comune di Mira con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali, nei quali si pratica il gioco lecito, garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- b) *giochi leciti*: si considerano tali:
 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o

nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili a moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ad es. giochi sportivi pallacanestro, martello per prova della forza, tiro al bersaglio, prova di riflessi, ruspe, ecc.);

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro, ma con l'utilizzo a tempo o a scopo (ad. es. calcio balilla, flipper, ecc.);

- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:* gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) *giochi a distanza:* i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:*
- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

• sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Veneto 3.8.2004 n. 15, dalla L.R. 28.12.2012 n. 50 e dal D. Lgs. 59/2010;
- i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4

LICENZE D'ESERCIZIO E SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'apertura di sale giochi è subordinata al rilascio, da parte del Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d. 6.5.1940 n. 635.
2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. a), e), h), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Le licenze d'esercizio o le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 7.8.1990 n. 241 s.m.i., in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 6.5.1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse, né trasferite.

ART. 5

REQUISITI MORALI

1. L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della l. 31.5.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S., e dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

ART. 6

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:

- a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5 del presente Regolamento;
- b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
- c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.;

2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e s.m.i., esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della l. 24.11.1981 n. 689 e s.m.i., sono revocate.

ART. 7 PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., salvo nelle ipotesi di esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ed a ciò autorizzati in via esclusiva, così come previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.01.2010 e dalle successive circolari interpretative. I congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. inoltre:

- a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati.

1-bis. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza d'esercizio rilasciata dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche o la segnalazione

certificata di inizio attività presentata ai sensi dell'art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241 s.m.i. (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio. I gestori sono altresì invitati ad esporre cartelli con le seguenti diciture:

- Questo gioco nuoce alla salute;
- Questo gioco può provocare dipendenza;
- Questo gioco può ridurti in povertà;
- Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni.

8. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

9. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b) , della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

10. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.

11. Le sale da gioco e i locali dove si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, devono essere fornite di adeguate finestre al fine di permettere la percezione del trascorrere del tempo.

CAPO II SALE GIOCHI

ART. 8

APERTURA DI SALE GIOCHI

1. L'attività di sala pubblica da gioco, vale a dire la nuova apertura, il subingresso e il trasferimento di sede di quelle esistenti, è soggetta al rilascio di licenza da parte del Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616.

2. Il Dirigente rilascia la licenza di cui al comma 1, su istanza dell'interessato trasmessa in modalità telematica dal portale www.impresainungiorno.gov.it, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico ed a quella in materia igienico-sanitaria.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa.

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. La licenza per l'apertura di nuove sale giochi, nonché per il trasferimento di sede di quelle esistenti, può essere rilasciata a condizione che:

- a) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla l. 9.1.1989 n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
- b) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal d. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D. Min. Sviluppo Economico 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- c) siano rispettate le normative vigenti in materia igienico-sanitaria per i locali aperti al pubblico e quelle specifiche del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- d) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- f) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;
- g) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico;
- h) il locale relativo alla nuova apertura o al trasferimento deve osservare una distanza di mL 500 (cinquecento) da asili nido, istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, luoghi di culto e caserme, parchi pubblici, associazioni di volontariato università, sportelli di ascolto;
- i) all'interno del predetto locale, non potranno essere presenti sportelli per il prelievo automatico di contanti e non potranno essere aperte o trasferite sale da gioco nel raggio di 300 mt. da sportelli per il prelievo automatico di contanti, né di Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi;
- j) il locale dovrà inoltre osservare una distanza di almeno mL. 300 dalle zone territoriali omogenee "A" del PRG comunale come definite dall'art. 5 punto 1 delle Norme tecniche di attuazione vigenti;
- k) la misurazione della distanza tra i locali e i luoghi di cui alle lettere sopra indicate h), i) e j) è misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale

più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;

- l) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima destinata al gioco di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi);
- m) il locale deve essere dotato di un parcheggio privato a disposizione della clientela in misura non inferiore a mq. 0,8 calcolata sulla superficie lorda di pavimento.

2. E' vietata l'apertura di sale giochi all'interno di centri/parchi commerciali, così come definiti nella L.R. 50/2012.

ART. 10 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 11 ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI SALA GIOCHI

1. L'istanza per il rilascio della licenza di una sala giochi, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, deve essere trasmessa al SUAP in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it .

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;

- d) D.P.I.A. Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, di cui alla Delibera del Direttore Generale dell'ARPAV n° 3 del 29 gennaio 2008, per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- e) (omissis)
- f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 9 lett. b) del presente Regolamento;
- g) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
- h) n. 1 planimetria firmata digitalmente da un tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto alla lett. m) dell'art. 9;
- i) perizia asseverata da tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza dei locali ai requisiti igienico sanitari, urbanistico-edilizio;
 - la rispondenza dei locali ai requisiti di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Pubblica Sicurezza (RD 635/1940 e smi);
 - conformità dei locali alla normativa di prevenzione incendi;
 - regolarità degli impianti installati nell'unità locale oggetto di attività;
 - dimostrazione corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui all'art. 9, lettera i).

4. Inoltre dovranno essere presentati:

- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
- b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
- c) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

5. Il locale Sala Gioco, in quanto locale di pubblico intrattenimento, soggiace alle verifiche e controlli della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

ART. 12

VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella licenza d'esercizio dovrà essere precedentemente comunicata attraverso l'inoltro dell'apposita SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i., dal portale telematico del SUAP www.impresainungiorno.gov.it.

ART. 13

VARIAZIONI DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa SCIA utilizzando il portale telematico del SUAP www.impresainungiorno.gov.it.

2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;

- c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50 relativa al nuovo stato di fatto, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- d) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura ed al numero degli apparecchi da intrattenimento da installare (allegando gli eventuali nulla-osta di messa in esercizio, nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'Isi);
- e) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che nulla è variato di quanto può influire sull'impatto acustico);
- f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 9 lett. b), c), l), e m) del presente Regolamento;
- g) adeguamento in materia igienico-sanitaria.

ART. 14 ORARI

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza sindacale e va comunicato al Comune attraverso la presentazione di apposita SCIA al portale telematico www.impresainungiorno.gov.it, l'eventuale variazione dell'orario di esercizio deve essere anch'essa sempre preceduta dall'inoltro telematico della prevista SCIA.

2. I titolari delle sale giochi dovranno esporre all'interno e all'esterno del locale gli orari d'esercizio.

3. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale tale limite orario vale esclusivamente per l'attività di gioco, al di fuori di tale fascia oraria gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS devono essere spenti e disattivati.

4. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione degli orari stabiliti con ordinanza sindacale, tenuto conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981, i cui proventi sono destinati prioritariamente alle iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale. In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate, ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

CAPO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 15

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso della licenza di cui all'art. 86 (ad es.: alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, ecc.) del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) (omissis)
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

1-bis Per gli esercizi di cui al comma 1 è vietato installare nuovi apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. nei seguenti casi:

- a) negli esercizi che non osservano una distanza di mL 500 (cinquecento) da asili nido, istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, luoghi di culto e caserme, parchi pubblici, associazioni di volontariato università, sportelli di ascolto;
- b) negli esercizi che non osservano un raggio di 300 mt. da sportelli per il prelievo automatico di contanti, né di Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi;
- c) negli esercizi che non osservano una distanza di almeno mL. 300 dalle zone territoriali omogenee "A" del PRG comunale come definite dall'art. 5 punto 1 delle Norme tecniche di attuazione vigenti;
- d) la misurazione della distanza tra i locali e i luoghi di cui alle lettere sopra indicate e), f) e g) è misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;
- e) gli esercizi devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima destinata al gioco di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi);
- f) il locale deve essere dotato di un parcheggio privato a disposizione della clientela in misura non inferiore a mq. 0,8 calcolata sulla superficie lorda di pavimento.

2. Negli esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, avviene alle condizioni di cui al comma precedente.

ART. 16

(omissis)

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 17
ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON
AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione può essere svolto solo previa presentazione al SUAP della apposita SCIA trasmessa in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i..

ART. 18
CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:

- a) sia stata presentata la Segnalazione Certificata di inizio attività del gioco lecito;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- e) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto da parte del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie commerciale interna dell'esercizio.

ART. 19
CARATTERISTICHE DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI CIRCOLI PRIVATI NON
AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. I locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla l. 9.1.1989 n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
- b) osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal d. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D. Min. Sviluppo Economico 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- c) essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- d) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- e) rispettare la normativa in materia di impatto acustico.

ART. 20
SCIA PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO
NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA
SOMMINISTRAZIONE

1. La SCIA ai sensi dell'art. 19 L. n. 241/1990 s.m.i., per l'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione, deve essere trasmessa al SUAP in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it
- 1-bis. Per gli esercizi ed i circoli di cui al comma 1 è vietato installare nuovi apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. nei seguenti casi:
 - e) negli esercizi e circoli che non osservano una distanza di mL 500 (cinquecento) da asili nido, istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, luoghi di culto e caserme, parchi pubblici, associazioni di volontariato università, sportelli di ascolto;
 - f) negli esercizi e circoli che non osservano un raggio di 300 mt. da sportelli per il prelievo automatico di contanti, né di Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi;
 - g) negli esercizi e circoli che non osservano una distanza di almeno mL. 300 dalle zone territoriali omogenee "A" del PRG comunale come definite dall'art. 5 punto 1 delle Norme tecniche di attuazione vigenti;
 - h) la misurazione della distanza tra i locali e i luoghi di cui alle lettere sopra indicate e), f) e g) è misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;
 - i) gli esercizi e i circoli devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima destinata al gioco di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi);
 - j) il locale deve essere dotato di un parcheggio privato a disposizione della clientela in misura non inferiore a mq. 0,8 calcolata sulla superficie lorda di pavimento.
2. Nella SCIA devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.
3. Alla SCIA devono essere allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6, del T.U.L.P.S., le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
 - e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 19 lett. b);
 - f) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

4. Inoltre devono essere presentati:

- a) copia dei nulla osta per la messa in esercizio rilasciata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
- b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
- c) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

ART. 21 VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nell'istanza dovrà essere precedentemente comunicata attraverso l'inoltro dell'apposita SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i., dal portale telematico del SUAP www.impresainungiorno.gov.it.

ART. 21 BIS MARCHIO "BAR NO SLOT"

1. Il Comune istituisce il marchio logo "Bar no slot – Comune di MIRA".

2. Il logo "Bar no slot – Comune di MIRA" è rilasciato dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo. Il Comune istituisce un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Bar no slot".

ART. 21 TER FISCALITA'

1. I punti vendita che scelgono di non installare apparecchi da gioco potranno usufruire:

- a) di una riduzione della TARI/TARIP nella misura che verrà stabilita dall'apposita manovra tariffaria;
- b) eventuali riduzioni/esenzioni di altre tasse/imposte, se concesse, verranno inserite nei relativi regolamenti ovvero nelle relative delibere tariffarie.

2. I punti vendita individuati all'art. 3 comma 3 e comma 4 del Decreto Ministeriale 27.07.2011 che abbiano installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, del TULPS, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m., potranno subire incrementi nelle misure che verranno decise mediante apposite previsioni regolamentari ovvero mediante apposite deliberazioni tariffarie.

CAPO V SANZIONI

ART. 22 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di euro 500,00, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

2. In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate, ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

CAPO VI DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 23 DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 7.

2. Sono soggette al presente regolamento le istanze e le segnalazioni certificate di inizio attività presentate successivamente alla sua entrata in vigore.